











A STATO MAGGIORE ESERCITO 8° CERIMANT

Le scriventi OO.SS. sono venute a conoscenza che in alcuni Enti/Comandi dell'Esercito in area Capitale, i Direttori/Comandanti hanno emanato circolari volte a richiamare l'attenzione del personale femminile circa i rischi derivanti dall'uso di calzature eccessivamente alte, negli ambienti di lavoro.

Conoscendo la situazione delle infrastrutture degli Enti/Comandi della Difesa, appare quanto meno fuori luogo che si tenti di riversare eventuali responsabilità per infortuni (passati e futuri) sul personale, mentre in realtà non si può o non si vuole agire in maniera prioritaria, eliminando ogni possibile rischio derivante da ambienti di lavoro non a norma.

Finché, comunque, quanto emanato dai Datori di Lavoro rientri nell'ambito di una raccomandazione, di un suggerimento, di una richiesta di collaborazione, il senso di responsabilità, da sempre dimostrato dalle scriventi, suggerisce di non eccepire.

Reazione e giudizi completamente diversi ha suscitato quanto emanato dall'RSPP dell'8° Cerimant in data 14 aprile scorso – che ad ogni buon fine si allega in copia.

In tale Ente si intende trattare la materia come imposizione, facendo espresso riferimento all'art. 20 del D. Lgs. 81 che rende sanzionabile disciplinarmente il mancato rispetto delle direttive date dal Datore di lavoro.

Nel merito si chiarisce che:

- tale direttiva ha legittimità ad essere emanata solo ed unicamente se il documento di valutazione del rischio ha evidenziato l'uso di calzature con tacchi alti e fini come causa <u>esclusiva</u> di infortuni accaduti.
- La già citata direttiva si pone come atto discriminante nei confronti del personale femminile, in quanto nell'allegato che riporta con grande solerzia e chiarezza quali sono le calzature da indossare e quali quelle "vietate", figurano anche i sandali, ovviamente da donna. Ne deriva che una lavoratrice che si rechi al lavoro con i sandali è sanzionabile ai sensi dell'art. 20, mentre non lo è il lavoratore che decida nel periodo estivo di indossare calzature aperte.
- L'atto emanato dall'RSPP dell'8° Cerimant è nel suo complesso irritante, offensivo ed inadeguato, in quanto fine a se stesso e non inserito in un contesto più ampio avente come obiettivo un miglioramento generale dell'ambiente lavorativo dal punto di vista della sicurezza. Ci sarebbe piaciuto leggere, ad esempio, un invito a tutti i lavoratori a segnalare al Datore di lavoro (come peraltro previsto dall'art. 20) ogni utile elemento considerato di rischio.
- In estrema sintesi sembra che non sia considerato un rischio la presenza negli uffici di cavi e collegamenti elettrici non a norma, pavimenti sconnessi, irregolarità nell'asfalto, ecc.. purchè il personale femminile e solo quello! abbia cura di indossare le calzature così come da foto allegate alla direttiva.

Per quanto sopra esposto si chiede:

• Al Direttore dell'8° Cerimant di rendere disponibile il Documento di valutazione del rischio e di comunicare alle scriventi OO.SS. quanti sono gli infortuni occorsi al personale femminile negli ultimi cinque anni che possono essere esclusivamente imputati all'uso di calzature che nella

- direttiva vengono riportate come "vietate". A tal proposito, le scriventi restano in attesa di conoscere le modalità con le quali il Datore di lavoro intenda rendere possibile la consultazione.
- A SME di conoscere se le iniziative prese dai Direttori/Comandanti con particolare riferimento all'8° Cerimant, scaturiscano da apposite direttive emanate da codesto S.M. In caso affermativo si chiede di averne copia. Nel caso invece che tutto ciò risulti essere solo frutto di "personali" iniziative dei Direttori/Comandanti, si suggerisce di invitare tali Dirigenti ad assumere altre e più concrete iniziative a tutela della salute dei propri dipendenti e a tralasciare inutili quanto discutibili provvedimenti in quanto l'attuale momento storico/politico del Paese invita tutti noi a risparmiare energie, per affrontare temi concreti ed urgenti, senza consentire a nessuno "perdite di tempo" per risolvere problemi che ad un occhio poco attento potrebbero risultare come un bizzarro tentativo di eludere le responsabilità proprie del Datore di lavoro.

Roma, 6 maggio 2014

CISL FP Marco GARGARUTI CGIL FP Fiorella PUGLIA UILPA M. Carmela CILENTO

CONFSAL UNSA Lelia FIORAVANTI UGL INTESA Franco CHINI FLP DIFESA Vincenza TEOFILI



8° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO

Servizio di prevenzione e protezione

Via Prenestina, 931 – 00155 – Roma

Prot.n. MDE 22578/0006206/6CSA/1.1

All.: 1; Anx.: //.

Roma, 14 aprile 2014

PDC: Ten.Col. Marcello Arena

Tel: (1021329)

e-mail: marcello.arena@esercito.difesa.it

OGGETTO: utilizzo di calzature idonee femminili.

A CAPO REPARTO MANTENIMENTO E RIFORNIMENTI

CAPO UFFICIO COMANDO

CAPO UFFICIO MANTENIMENTO

CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE

CAPO SEZIONE COORDINAMENTO ANALISI E PROGRAMMAZIONE

UFFICIALE ADDETTO AL COMANDO ALLA SEDE

SEDE

DEPOSITO MUNIZIONI ED ESPLOSIVI

<u>RAPOLANO</u>

DEPOSITO MUNIZIONI ED ESPLOSIVI

VERSEGGE

DEPOSITO MUNIZIONI ED ESPLOSIVI

CECINA

DEPOSITO MUNIZIONI ED ESPLOSIVI

NERA MONTORO

DEPOSITO MUNIZIONI ED ESPLOSIVI

PRATOLA PELIGNA

Rife.D.Lgs. 81/2008

1. Si inviano, in allegato, le disposizioni per il corretto utilizzo di calzature idonee femminili nell'ambiente di lavoro.

2. Il Capo Reparto, i Capi Ufficio, i Capo Sezione ed i Capo Deposito dovranno attuare tutti i provvedimenti necessari atti a garantire l'applicazione della disposizione.

Originale agli atti:

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

(Ten.col. Marcello ARENA)

Disposizioni sull'utilizzo di idonee calzature negli ambienti di lavoro

Scopo: la presente procedura è finalizzata ad informare il personale femminile sulle nuove disposizioni dell'8° CERIMANT riguardanti il DIVIETO DI UTILIZZO nei luoghi di lavoro delle calzature con tacco superiore ai 4-6 cm, stretto e/o di tipo a spillo.

L'utilizzo di calzature improprie può comportare il rischio di caduta accidentale, scivolamento, soprattutto durante l'utilizzo di scale fisse e portatili e nelle operazioni di movimentazione manuale dei carichi, durante le normali operazioni e le fasi di evacuazione in caso di emergenza, oltre a provocare sollecitazione pericolose all'apparato muscoloscheletrico.

Campo di applicazione: La procedura in oggetto si applica in ogni fase di attività del personale femminile all'interno della sede.

Normativa di riferimento: D.Lgs 81/08 e s.m.i., Linee Guida ISPESL

Figure addette a vigilare sul rispetto della procedura: Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti per la sicurezza, Rspp e suoi incaricati.

Prescrizioni di sicurezza: Il personale femminile dovrà attenersi alle disposizioni riguardanti il non utilizzo di calzature con tacco superiore ai 6 cm di tipo stretto e/o a spillo, sandali, infradito, e comunque con caratteristiche non sufficienti di stabilità, ruvidità della suola, confort, protezione delle dita e del tallone (chiuse), durante gli orari di lavoro, in particolare durante le operazioni di lavoro e di utilizzo di scale fisse e portatili. In funzione dell'attività svolta tali indicazioni possono essere ritenute sufficienti senza imporre l'obbligo di utilizzo di DPI (calzature S1).

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Non utilizzare mai durante l'orario di lavoro calzature con tacco alto superiore ai 6 cm, stretto e /o a spillo, in particolare quando si percorrono le scale e quando si effettuano operazioni negli ambienti di lavoro; usare scarpe con suola antisdrucciolo, chiuse, ben allacciate e confortevoli.

E' vietato l'uso delle scale portatili alle donne gestanti.

RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI

È fatto obbligo a qualsiasi destinatario della presente procedura attenersi scrupolosamente a quanto indicato; il mancato rispetto della stessa potrà configurarsi come inosservanza dell'art. 20 del DLgs 81/08.

IL SPP è a disposizione per chiarimenti in merito alla corretta applicazione della procedura.

ADOZIONE

La presente procedura:

- ha valenza immediata;
- è stata redatta dal datore di lavoro in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi della normativa vigente;
- sarà soggetta ad aggiornamento ove si verifichino significativi mutamenti che potrebbero renderla superata.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Ten.col. Marcello ARENA)

Art. 20 del D.Lgs 81/2008

Obblighi dei lavoratori

- 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO DI IDONEE CALZATURE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

TIPOLOGIA

TIPOLOGIA

IDONEA

NON IDONEA



























9 C 0156 satinato









Man